

Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013).

art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:
 - a) soggetti beneficiari: Province, Comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della Regione;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione;
 - d) lista: lista di disponibilità istituita presso i Centri per l'impiego della regione cui si iscrivono i lavoratori che intendono aderire all'iniziativa.

art. 3 Requisiti dei lavoratori utilizzati

1. Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i residenti in Regione, in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, i quali:
 - a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi;
 - b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
 - c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro;
 - d) non appartengano ad un nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della Legge regionale 10 luglio 2015, n.15 - Decreto Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n.216;
 - e) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli domiciliati nel comune o nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
3. L'utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
4. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere.

5. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono posseduti dal lavoratore utilizzato all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella lista di cui all'articolo 4, comma 1 ed al momento dell'invio del nominativo all'Ente richiedente.

art. 4 Individuazione dei lavoratori utilizzati

1. Presso ogni Centro per l'impiego della Regione è istituita un'apposita lista di disponibilità.
2. I soggetti disoccupati che intendono aderire all'iniziativa presentano domanda di iscrizione nella lista di cui al comma 1 presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati, su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego, perentoriamente dal 18 aprile al 6 maggio 2016.
3. Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, iscrive i lavoratori nella lista di cui al comma 1.
4. La lista di cui al comma 1 ha validità fino al 31 marzo 2017.
5. Il lavoratore utilizzato che rifiuta l'inserimento nel cantiere di lavoro senza documentata motivazione decade dalla lista di cui al comma 1. La convocazione è effettuata dai soggetti beneficiari a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni al domicilio del lavoratore utilizzato.
6. Il lavoratore utilizzato può partecipare ad un solo cantiere di lavoro nel periodo di validità della lista di cui al comma 1.
7. La disponibilità per la partecipazione al cantiere di lavoro è registrata nel Piano di azione individuale.
8. Per la scelta dei lavoratori utilizzati, il Centro per l'impiego redige una graduatoria riferita ai lavoratori utilizzati domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono le attività. Il centro per l'impiego redige comunque una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti da utilizzare in caso di mancanza di beneficiari domiciliati nel territorio comunale luogo di svolgimento del progetto.
9. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
 - a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150,:
 - 1) oltre trenta mesi: 30 punti;
 - 2) da ventitré a trenta mesi : 25 punti
 - 3) da sedici a ventidue mesi: 20 punti;
 - 4) da otto a quindici mesi: 10 punti;
 - b) età anagrafica:
 - 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età: punti 20;
 - 2) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 15;
 - 3) per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 10;
 - 4) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il quarantesimo: punti 5;
 - c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia: 25 punti;
 - d) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui al

comma 1: massimo 25 punti.

10. Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 9 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;

11. Per il criterio di cui alla lettera d) comma 9 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.

12. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario più giovane di età.

13. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 8, il Centro per l'impiego fissa nuovi termini per l'iscrizione alla lista per i domiciliati nel territorio in cui si svolge il progetto.

14. I soggetti beneficiari possono prevedere prove atte ad accertare l'idoneità alle attività da svolgere da parte del lavoratore utilizzato.

art. 5 Misura dell'indennità giornaliera e misura del finanziamento

1. L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, individuati ai sensi dell'articolo 4, viene fissata in 50,46 euro. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.

2. La Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

3. Rimangono a carico dei soggetti beneficiari le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

art. 6 Modalità di presentazione dei progetti

1. Nel caso di progetti finanziati totalmente dai soggetti beneficiari, la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata entro il 31 dicembre 2016.

2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Regione approva i progetti di cui al comma 1 e ne autorizza la realizzazione.

3. Nel caso di progetti cofinanziati dalla Regione, la domanda di finanziamento, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento, a partire dalle ore 10.00 del 30 marzo 2016 alle ore 12.00 del 15 aprile 2016.

art. 7 Progetti di cantieri di lavoro

- 1.** I progetti di cantieri di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.
- 2.** Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) soggetto beneficiario;
 - b) referente amministrativo del progetto;
 - c) coordinatore del progetto;
 - d) titolo del progetto;
 - e) finalità da perseguire;
 - f) descrizione delle attività da realizzare;
 - g) luogo di svolgimento delle attività;
 - h) numero di lavoratori coinvolti;
 - i) durata del cantiere espressa in numero di giornate lavorative;
 - l) previsione della sicurezza sul lavoro, durata dell'attività formativa, dispositivi di protezione individuale e piano della sicurezza;
 - m) costo complessivo dell'indennità giornaliera, della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS;
 - n) svolgimento dell'eventuale prova idoneativa.
- 3.** La durata dei cantieri di lavoro non è inferiore a 65 giornate lavorative e non è superiore a 130 giornate lavorative.
- 4.** I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario giornaliero di 6,30 ore per cinque giorni lavorativi alla settimana.
- 5.** Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è impiegato nella attività del progetto.
- 6.** I progetti cofinanziati dalla Regione devono concludersi perentoriamente entro il 31 marzo 2017.

art. 8 Monitoraggio

- 1.** Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservatorio del mercato del lavoro.
- 2.** Contestualmente all'inizio del periodo di utilizzazione dei lavoratori, i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione obbligatoria mediante il Sistema informatico Adeline utilizzando il codice C.03.00 lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU).

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE